



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 44

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NATOLA	LIVIO MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAELLARO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEGRASSI	MARGHERITA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 12301/10  
depositato il 23/09/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100265523741 I.V.A. 2006  
contro DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NOTO DR. STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 12301/10

UDIENZA DEL

25/02/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

74/44/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/3/11  
Il Segretario

R.G.N. 12301/2010

OGGETTO DEL RICORSO :Cartella di pagamento IVA.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente società \_\_\_\_\_ in qualità di incorporante della società \_\_\_\_\_, rappresenta e difesa dal dr. Stefano Noro propone tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dalla Direzione Regionale della Lombardia per recupero IVA per l'anno 2006 dell'importo totale di € 2.723.70,78 a seguito di accertamento ex art. 36bis .

In sintesi, i motivi di fatto e di diritto sui quali poggia il ricorso sono :

la soc. \_\_\_\_\_, incorporata dalla \_\_\_\_\_ in data 20.6.2008 non aveva l'esercizio sociale solare ma iniziava il 1 ottobre e terminava il 30 settembre dell'anno successivo e per tale motivo non presentava la dichiarazione IVA unitamente al Mod. Unico.

In data 7.1.2010 è stato notificato avviso bonario alla soc. \_\_\_\_\_ dal quale \_\_\_\_\_, presumibilmente è contestato il riporto del credito proveniente dalla dichiarazione IVA 2006(periodo d'imposta 2005) come credito iniziale della dichiarazione IVA 2007 in quanto la soc. \_\_\_\_\_ avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA per il 2005.

Con successiva comunicazione e-mail e con istanza in autotutela si precisava che il credito riportato nella dichiarazione IVA 2006 risultava dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche e dalle fatture che venivano prodotte all'ufficio.

In diritto si eccepisce:

illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 2456c.c. in quanto il ruolo è stato intestato a società estinta mentre avrebbe dovuto formare il ruolo direttamente a nome della società incorporante;

illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto non appare sottoscritto; per mancanza di motivazione e per violazione degli artt. 8 DPR322/98 e 19 DPR 633/72 in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto all'utilizzo del credito se risultante dai registri e dalle liquidazioni periodiche.

Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto e con condanna alle spese.

Si è costituito l'Ufficio il quale ribadisce la responsabilità dell'incorporante RHR. Sulle contestazioni concernenti la regolarità della cartella l'agenzia sostiene la sua carenza di legittimazione posto che le doglianze dovrebbero essere dirette al Concessionario . Il ruolo è stato reso esecutivo con firma elettronica .

Né sono valide le doglianze concernenti la carenza di motivazione posto che la ricorrente ha esposto puntualmente le proprie difese.

Nel merito con la comunicazione inviata alla società incorporante si disconosceva il credito IVA a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale.

La dichiarazione prodotta risulta inidonea per assoluta genericità relazione ai requisiti dell'inerenza e competenza.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria di spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che le eccezioni sollevate dall'odierno ricorrente basate sull'istituto della estinzione di società per dichiarazione giudiziaria appaiono non aderenti al caso in esame posto che l'estinzione è avvenuta a seguito di fusione per incorporazione, con conseguente successione ex lege dei rapporti facenti capo alla società estinta.

Né appaiono condivisibili i vizi sollevati sulla cartella né sulla carenza di motivazione.

Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte va, invece, accolta l'eccezione di illegittimità sulla decadenza del diritto alla detrazione d'imposta IVA in mancanza di presentazione di dichiarazione annuale.

Le norme di riferimento - 19 DPR 633 e 8 DPR 322 - determinano la perdita del diritto all'utilizzo del credito solo se l'IVA detraibile, regolarmente annotata sui registri contabili e nelle liquidazioni periodiche nell'esercizio di competenza, non viene fatta valere entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Nel caso oggi all'esame del Collegio è stato accertato che le annotazioni periodiche sono state regolarmente effettuate, che il credito riportato nella dichiarazione IVA 2007 - periodo d'imposta 2006 - coincide con le liquidazioni periodiche riportate sui registri IVA 2005, ancorchè la dichiarazione IVA 2005 non sia stata presentata, e il tutto supportato dalle fatture emesse e ricevute.

In conclusione il recupero effettuato con la cartella è dichiarato illegittimo e, di conseguenza, va annullato.

Si reputa giusto compensare le spese del giudizio posto che l'attività accertativa automatizzata dell'Ufficio è stata determinata dalla omissione del contribuente.


P.Q.M

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla la cartella esattoriale.

Spese compensate.

Milano 25.2.2011

  
Il Relatore

  
Il Presidente